

SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione)

8 maggio 2014 (*)

«Agricoltura – Prodotti agricoli ed alimentari – Regolamento (CEE) n. 2081/92 – Articolo 2 – Tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine – Ambito di applicazione ratione materiae – Protezione nel territorio nazionale – Insussistenza di registrazione comunitaria – Conseguenze – Protezione delle denominazioni concernenti i prodotti per i quali non esiste un nesso particolare fra le loro caratteristiche e la loro origine geografica – Presupposti»

Nella causa C-35/13,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dalla Corte suprema di cassazione (Italia), con ordinanza del 13 dicembre 2012, pervenuta in cancelleria il 24 gennaio 2013, nel procedimento

contro

LA CORTE (Nona Sezione),

composta da M. Safjan, presidente di sezione, J. Malenovský (relatore) e K. Jürimäe, giudici,
avvocato generale:

cancelliere: A. Impellizzeri, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 9 gennaio 2014,

considerate le osservazioni presentate:

– per
avvocati;

M. Casini,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari (GU L 208, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio, del 17 marzo 1997 (GU L 83, pag. 3; in prosieguo: il «regolamento n. 2081/92»).

2 Tale domanda è stata proposta nell'ambito di una controversia che vede opposte l' –
e la .

relativamente alle
condizioni in presenza delle quali una denominazione geografica possa essere utilizzata per designare un prodotto realizzato al di fuori della zona corrispondente quando siffatta denominazione non è riconosciuta come denominazione di origine protetta o come indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento n. 2081/92.

Contesto normativo

Il diritto dell'Unione

3 Nei considerando settimo, nono e dodicesimo, il regolamento n. 2081/92 enunciava quanto segue:

«considerando tuttavia che le prassi nazionali di elaborazione e di attribuzione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche sono attualmente eterogenee; [...] che in effetti un quadro normativo comunitario recante un regime di protezione favorirà la diffusione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine poiché garantirà, tramite un'impostazione più [uni] forme, condizioni di concorrenza uguali tra i produttori dei prodotti che beneficiano di siffatte diciture, ciò che farà aumentare la credibilità dei prodotti in questione agli occhi dei consumatori;

(...)

considerando che il campo d'applicazione del presente regolamento si limita ai prodotti agricoli e alimentari in ordine ai quali esiste un nesso fra le caratteristiche del prodotto e la sua origine geografica; che, tuttavia, all'occorrenza detto campo d'applicazione potrebbe essere esteso ad altri prodotti;

(...)

considerando che, per usufruire della protezione in ciascuno degli Stati membri, le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine devono essere registrate a livello comunitario; che l'iscrizione in un registro consente altresì di garantire l'informazione degli operatori del settore e dei consumatori».

4 L'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 2081/92 prevedeva quanto segue:

«1. La protezione comunitaria delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli ed alimentari è ottenuta conformemente al presente regolamento.

2. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) "denominazione di origine": il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare:

- originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese e
- la cui qualità o le cui caratteristiche siano dovute essenzialmente o esclusivamente all'ambiente geografico comprensivo dei fattori naturali ed umani e la cui produzione, trasformazione ed elaborazione avvengano nell'area geografica delimitata;

b) "indicazione geografica": il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare:

- originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese e
- di cui una determinata qualità, la reputazione o un'altra caratteristica possa essere attribuita all'origine geografica e la cui produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avvengano nell'area geografica determinata».

5 Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del medesimo regolamento:

«1. Le denominazioni registrate sono tutelate contro:

a) qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di una denominazione registrata per prodotti che non sono oggetto di registrazione, nella misura in cui questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con questa denominazione o nella misura in cui l'uso di tale denominazione consenta di sfruttare indebitamente la reputazione della denominazione protetta;

- b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera del prodotto è indicata o se la denominazione protetta è una traduzione o è accompagnata da espressioni quali "genere", "tipo", "metodo", "alla maniera", "imitazione" o simili;
- c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali dei prodotti usata sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi ai prodotti considerati nonché l'impiego, per la confezione, di recipienti che possono indurre in errore sull'origine;
- d) qualsiasi altra prassi che possa indurre in errore il pubblico sulla vera origine dei prodotti.

Se una denominazione registrata contiene il nome di un prodotto agricolo o alimentare che è considerato generico, l'uso di questo nome generico sui corrispondenti prodotti agricoli o alimentari non è considerato contrario al primo comma, lettera a) o b)».

- 6 Il regolamento n. 2081/92 è stato abrogato dal regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 93, pag. 12). Tuttavia, tenuto conto della data dei fatti oggetto del procedimento principale, quest'ultimo rimane disciplinato dal regolamento n. 2081/92.

Il diritto italiano

- 7 L'articolo 31, commi 1 e 2, del decreto legislativo del 19 marzo 1996, n. 198, recante adeguamento della legislazione interna in materia di proprietà industriale alle prescrizioni obbligatorie dell'accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale concernenti il commercio – Uruguay Round (supplemento ordinario alla GURI n. 64), in vigore all'epoca dei fatti in discussione nel procedimento principale (in prosieguo: il «decreto legislativo n. 198/1996»), dispone quanto segue:

«1. Per indicazione geografica si intende quella che identifica un paese, una regione o una località, quando sia adottata per designare un prodotto che ne è originario e le cui qualità, reputazione o caratteristiche sono dovute esclusivamente o essenzialmente all'ambiente geografico d'origine, comprensivo dei fattori naturali, umani e di tradizione.

2. Fermo il disposto dell'articolo 2598, n. 2, del codice civile e le disposizioni speciali in materia, e salvi i diritti di marchio anteriormente acquisiti in buona fede, costituisce atto di concorrenza sleale, quando sia idoneo ad ingannare il pubblico, l'uso di indicazioni geografiche, nonché l'uso di qualsiasi mezzo nella designazione o presentazione di un prodotto che indichino o suggeriscano che il prodotto stesso proviene da una località diversa dal vero luogo d'origine, oppure che il prodotto presenta le qualità che sono proprie dei prodotti che provengono da una località designata da un'indicazione geografica».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

8

- 9 Il 30 gennaio 1998 l' _____ ha convenuto la _____ dinanzi al Tribunale di Parma per concorrenza sleale, lamentando che tale società aveva posto in vendita un salame _____ esso fosse stato prodotto al di fuori del territorio della regione di Parma, e cioè in Lombardia, a Cremona.

10

11

12 Con sentenza del 9 febbraio 2001 il Tribunale di Parma ha ritenuto che l' non potesse avvalersi del regolamento n. 2081/92, in quanto la denominazione non costituiva né una denominazione di origine protetta, né un'indicazione geografica protetta ai sensi del menzionato regolamento. Il Tribunale di Parma ha ciò nondimeno riconosciuto che poteva far valere le disposizioni dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 198/1996. Quindi, avendo constatato che i prodotti commercializzati non provenivano dal territorio di Parma, mentre il aveva acquisito una reputazione tra i consumatori in considerazione delle sue caratteristiche, che derivano da una peculiarità collegata all'ambiente geografico, il Tribunale di Parma ha condannato la per atto di concorrenza sleale.

13

14 Con sentenza del 12 gennaio 2006 la Corte d'Appello di Bologna ha respinto tale appello affermando, in particolare, che la protezione offerta dal decreto legislativo n. 198/1996 non si poneva in contrasto con il regolamento n. 2081/92 e che la registrazione di una denominazione come denominazione di origine protetta o come indicazione geografica protetta sarebbe stata necessaria esclusivamente per ottenere la protezione attribuita da tale regolamento.

15 L' hanno proposto ricorso in cassazione.

16 A sostegno del loro ricorso l' affermano che il sistema di protezione delle denominazioni di origine, di cui al regolamento n. 2081/92, osta a che una normativa nazionale possa conferire un diritto di utilizzare in esclusiva una denominazione di origine priva di registrazione comunitaria. In ogni caso, esse sostengono che l'esistenza di una protezione concessa a una denominazione di origine presuppone la presenza di una specifica normativa, che non sarebbe dato riscontrare nel procedimento principale.

17 È in tale contesto che la Corte suprema di cassazione ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

- «1) Se l'articolo 2 del regolamento n. 2081/[/]1992 debba essere interpretato nel senso di escludere che una associazione di produttori possa vantare il diritto di utilizzare in esclusiva, all'interno dell'[Unione], una denominazione di origine geografica impiegata nel territorio di uno Stato membro per designare un certo tipo di salume, senza aver previamente ottenuto da tale Stato membro un provvedimento giuridicamente vincolante nel quale risultino stabiliti i confini della zona geografica di produzione, il disciplinare della produzione, ed eventuali requisiti che i produttori debbano possedere per beneficiare del diritto di utilizzare la denominazione stessa.
- 2) Quale sia, con riferimento alle disposizioni del regolamento (...) n. 2081/[/]1992, il regime da applicare nel mercato [dell'Unione] ed altresì in quello di uno Stato membro, ad una denominazione geografica priva della registrazione di cui si tratta».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla ricevibilità

18 L' sostiene che la domanda di pronuncia pregiudiziale sarebbe irricevibile, in quanto le questioni poste non risponderebbero ad una necessità oggettiva ai fini della

soluzione del procedimento principale. L' , infatti, nel procedimento principale non avrebbe mai vantato la titolarità di un diritto in esclusiva sulla denominazione geografica , ma avrebbe unicamente chiesto che la fosse condannata sulla base delle disposizioni che sanzionano la concorrenza sleale.

- 19 Al riguardo, da una costante giurisprudenza risulta che, nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 267 TFUE, basato sulla netta separazione delle funzioni tra i giudici nazionali e la Corte, spetta esclusivamente al giudice nazionale, investito della controversia e che deve assumersi la responsabilità dell'emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze della controversia, sia la necessità sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte (sentenza Aziz, C-415/11, EU:C:2013:164, punto 34).
- 20 Quando, infatti, una domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione o sulla validità del diritto dell'Unione, il rigetto, da parte della Corte, di una domanda siffatta è possibile soltanto qualora appaia in modo manifesto che l'interpretazione del diritto dell'Unione richiesta non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o l'oggetto del procedimento principale, qualora la questione sia di tipo teorico o, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi in fatto e in diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le sono sottoposte (sentenza Aziz, EU:C:2013:164, punto 35).
- 21 Tale ipotesi non ricorre nel caso di specie. Difatti, per sostenere che la abbia posto in essere un atto di concorrenza sleale utilizzando la denominazione geografica l' si basa sul presupposto per cui solamente i produttori di salumi situati nella regione di Parma, da essa rappresentati, godrebbero in esclusiva del diritto di avvalersi della succitata denominazione. Inoltre, al fine dell'esame della fondatezza del ricorso proposto dall' , spetta al giudice del rinvio verificare possa avvalersi della sussistenza di un diritto esclusivo, per i produttori che soddisfino talune condizioni, sulla denominazione geografica
- 22 In tale contesto non può ritenersi che risulti manifestamente che l'interpretazione del diritto dell'Unione richiesta non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l'oggetto del procedimento principale.
- 23 Considerato che dal fascicolo non risulta nemmeno che la questione sia di tipo teorico o che la Corte non disponga degli elementi in fatto e in diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le sono sottoposte, la domanda di pronuncia pregiudiziale non può essere ritenuta irricevibile.

Sulla seconda questione

- 24 Con la sua seconda questione, che è d'uopo esaminare in primo luogo, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il regolamento n. 2081/92 debba essere interpretato nel senso che esso attribuisce un regime di protezione a una denominazione geografica priva di registrazione comunitaria.
- 25 Relativamente, innanzitutto, al regime da applicare sul mercato dell'Unione a una denominazione geografica sprovvista di registrazione, occorre rilevare che, alla data dei fatti in discussione nel procedimento principale, l'unico regime di protezione delle denominazioni geografiche previsto dal diritto dell'Unione era quello di cui al regolamento n. 2081/92.
- 26 Orbene, come risulta dal dodicesimo considerando e dall'articolo 13, paragrafo 1, del menzionato regolamento, per poter godere del regime di protezione previsto dallo stesso, il regolamento in parola ha introdotto un obbligo di registrazione comunitaria delle denominazioni geografiche (v., in tal senso, sentenza Chiciak e Fol, C-129/97 e C-130/97, EU:C:1998:274, punti 25 e 26).
- 27 Ne discende che, sul mercato comunitario, quando una denominazione geografica è priva di registrazione, alla luce delle disposizioni del regolamento n. 2081/92, essa non è tale da poter godere del regime di protezione previsto da quest'ultimo.

- 28 Per quanto riguarda, quindi, il regime da applicare sul mercato di uno Stato membro, dalla giurisprudenza risulta che, benché il regolamento n. 2081/92 abbia lo scopo di prevedere un sistema di tutela uniforme ed esauriente (v. sentenza Budějovický Budvar, C-478/07, EU:C:2009:521, punto 114), detta esclusività non osta, tuttavia, a che si applichi un regime di protezione delle denominazioni geografiche il quale si colloca al di fuori del suo ambito di applicazione (v., in tal senso, sentenza Warsteiner Brauerei, C-312/98, EU:C:2000:599, punto 54).
- 29 A tale proposito dal nono considerando e dall'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 2081/92 risulta che il regime di protezione previsto da siffatta disposizione si limita alle denominazioni concernenti i prodotti per i quali esiste un nesso particolare tra le loro caratteristiche e la loro origine geografica (v., in tal senso, sentenza Budějovický Budvar, C-216/01, EU:C:2003:618, punto 76).
- 30 Di conseguenza, poiché le denominazioni di provenienza geografica servono unicamente a mettere in rilievo l'origine geografica di un prodotto, indipendentemente dalle caratteristiche particolari di quest'ultimo, esse non ricadono nell'ambito di applicazione del regolamento n. 2081/92 (v., in tal senso, sentenza Warsteiner Brauerei, EU:C:2000:599, punto 44).
- 31 Pertanto, il regime di protezione che può applicarsi, eventualmente, sul mercato di uno Stato membro, a una denominazione geografica priva di registrazione comunitaria è quello previsto per le denominazioni geografiche concernenti i prodotti per i quali non esiste un nesso particolare tra le loro caratteristiche e la loro origine geografica.
- 32 Nel caso di specie spetta al giudice del rinvio verificare se il regime di protezione delle denominazioni geografiche stabilito dal decreto legislativo n. 198/1996 soddisfi tale condizione.
- 33 Qualora il giudice del rinvio giungesse alla conclusione che il menzionato regime si propone di proteggere le denominazioni geografiche concernenti i prodotti per i quali non esiste un nesso particolare tra le loro caratteristiche e la loro origine geografica, si deve ricordare che, affinché un siffatto regime possa venire applicato, esso deve essere conforme ai requisiti impostigli dal diritto dell'Unione. A tale riguardo devono essere soddisfatte due condizioni, ossia, da un lato, la sua applicazione non deve compromettere gli obiettivi del regolamento n. 2081/92 (v., in tal senso, sentenza Warsteiner Brauerei, EU:C:2000:599, punto 49) e, dall'altro, essa non deve risultare in contrasto con la libera circolazione delle merci cui all'articolo 28 CE (v., in particolare, in tal senso, sentenza Budějovický Budvar, EU:C:2003:618, punti da 95 a 97).
- 34 Relativamente alla prima condizione, tenuto conto dell'ambito di applicazione del regolamento n. 2081/92, al fine di non pregiudicare gli scopi dello stesso, la protezione attribuita da un regime nazionale deve avere l'effetto non di garantire ai consumatori che i prodotti i quali godono di tale protezione presentino una qualità o una caratteristica determinata, bensì esclusivamente quello di garantire che siffatti prodotti provengano effettivamente dall'area geografica di cui si tratti.
- 35 Relativamente alla seconda condizione, occorre rilevare che un regime nazionale di protezione delle denominazioni, come quello in discussione nel procedimento principale, anche allorché si applica sia ai prodotti nazionali che a quelli importati nel territorio dello Stato interessato, è idoneo a favorire la commercializzazione dei prodotti di origine nazionale a scapito dei prodotti importati (sentenza Pistre e a., da C-321/94 a C-324/94, EU:C:1997:229, punto 45).
- 36 Di conseguenza, una siffatta disciplina deve essere considerata come una misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa alla libera circolazione delle merci di cui all'articolo 28 CE.
- 37 Benché una restrizione del genere possa essere giustificata da un'esigenza imperativa di interesse generale di protezione della leale concorrenza o da quella della tutela dei consumatori (v., in particolare, in tal senso, sentenza Budějovický Budvar, EU:C:2003:618, punto 109), una data disciplina nazionale, per risultare compatibile con il diritto dell'Unione, deve applicarsi in modo non discriminatorio, essere idonea a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non eccedere

quanto necessario per il raggiungimento dello stesso (sentenza Corporación Dermoestética, C-500/06, EU:C:2008:421, punto 35, e giurisprudenza citata).

- 38 Spetta al giudice nazionale verificare, da un lato, che l'applicazione della disciplina nazionale in questione non abbia per oggetto o per effetto di garantire ai consumatori che i prodotti che sono commercializzati con una denominazione geografica specifica presentano una qualità o una caratteristica determinata e, dall'altro, che l'attuazione della disciplina in parola persegua un'esigenza imperativa di interesse generale, sia applicata in modo non discriminatorio, sia idonea a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non ecceda quanto necessario per il raggiungimento dello stesso.
- 39 Alla luce del complesso delle suesposte considerazioni è d'uopo rispondere alla seconda questione dichiarando che il regolamento n. 2081/92 deve essere interpretato nel senso che esso non attribuisce un regime di protezione a una denominazione geografica priva di registrazione comunitaria, ma che quest'ultima può essere protetta, eventualmente, in forza di una disciplina nazionale relativa alle denominazioni geografiche concernenti i prodotti per i quali non esiste un nesso particolare tra le loro caratteristiche e la loro origine geografica, a condizione, tuttavia, da un lato, che l'applicazione di siffatta disciplina non comprometta gli obiettivi perseguiti dal regolamento n. 2081/92 e, dall'altro, che essa non sia in contrasto con la libera circolazione delle merci di cui all'articolo 28 CE, circostanze che spetta al giudice nazionale verificare.

Sulla prima questione

- 40 Con la prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 2 del regolamento n. 2081/92 debba essere interpretato nel senso che esso esclude il fatto che una associazione di produttori, come quella di cui si tratta nel procedimento principale, possa avvalersi del diritto esclusivo di utilizzare, nel complesso dell'Unione, una denominazione di origine geografica impiegata nel territorio di uno Stato membro per designare un certo tipo di salume, senza aver previamente ottenuto da tale Stato un provvedimento giuridicamente vincolante nel quale siano definiti le condizioni e i limiti relativi alla protezione di una siffatta denominazione.
- 41 Al riguardo, dal momento che è pacifico che la denominazione geografica in causa non godeva di una registrazione comunitaria alla data dei fatti controversi, e tenuto conto della risposta fornita alla seconda questione, occorre constatare che l'associazione di produttori di cui si tratta nel procedimento principale non può, in ogni caso, avvalersi, sulla base del regolamento n. 2081/92, del diritto esclusivo di utilizzare, nel complesso dell'Unione, una siffatta denominazione geografica.
- 42 In tale contesto non occorre rispondere alla prima questione.

Sulle spese

- 43 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara:

Il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, come modificato dal regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio, del 17 marzo 1997, deve essere interpretato nel senso che esso non attribuisce un regime di protezione a una denominazione geografica priva di registrazione comunitaria, ma che quest'ultima può essere protetta, eventualmente, in forza di una disciplina nazionale relativa alle denominazioni geografiche concernenti i prodotti per i quali non esiste un nesso particolare tra le loro caratteristiche e la

loro origine geografica, a condizione, tuttavia, da un lato, che l'applicazione di siffatta disciplina non comprometta gli obiettivi perseguiti dal regolamento n. 2081/92, come modificato dal regolamento n. 535/97, e, dall'altro, che essa non sia in contrasto con la libera circolazione delle merci di cui all'articolo 28 CE, circostanze che spetta al giudice nazionale verificare.

Firme
